

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONSILIARE

S O M M A R I O

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Utilizzo
- Art. 3 – Concessione in uso a terzi
- Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 5 – Prescrizioni
- Art. 6 - Obblighi del concessionario
- Art. 7 - Riconsegna
- Art. 8 - Rinuncia
- Art. 9 - Revoca
- Art. 10 - Norme abrogate
- Art. 11 – Norma finale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della Sala Consiliare della Provincia, ubicata al primo piano del Palazzo sede dell'Ente in Via Vittorio Veneto, n. 2 (successivamente denominata "Sala"), razionalizzandone la gestione e fissando criteri, modalità e condizioni per la concessione a terzi.

Art. 2 - Utilizzo

1. La Sala è riservata alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.
2. La Sala è altresì utilizzata per riunioni, iniziative e manifestazioni promosse od organizzate direttamente dalla Provincia.

Art. 3 – Concessione in uso a terzi

1. Premesso che l'utilizzo di cui all'art. 2 da parte della Provincia ha la priorità rispetto alle richieste provenienti dall'Utenza esterna, in via eccezionale e, compatibilmente comunque con le esigenze istituzionali, la Sala può essere concessa per:
 - a) riunioni, incontri, cerimonie e ricevimenti di Enti Pubblici con i quali la Provincia intrattiene rapporti a livello istituzionale;
 - b) riunioni e manifestazioni delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, di solidarietà e socio - assistenziali;
 - c) riunioni e manifestazioni del Comitato Unitario Provinciale della Resistenza e delle Associazioni d'Arma e combattentistiche;
 - d) riunioni e manifestazioni della Consulta Provinciale Femminile.
2. Oltre ai casi previsti al precedente comma la Sala può essere concessa ad Enti, Associazioni, Comitati ed altri organismi senza fini di lucro che promuovono iniziative,

manifestazioni ed attività coincidenti con gli interessi generali o diffusi nella comunità provinciale, alle quali la Provincia concede il proprio patrocinio ed alle quali partecipa un membro dell'Amministrazione Provinciale.

3. L'uso a terzi di cui ai precedenti comma avviene a titolo gratuito.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

1. La richiesta di concessione in uso della Sala deve essere inoltrata al Presidente della Provincia di norma almeno 30 giorni prima della data di utilizzo.
2. La richiesta scritta deve specificare:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il programma;
 - c) l'eventuale presenza di "Autorità";
 - d) il numero previsto dei partecipanti;
 - e) il giorno e l'ora in cui si desidera disporre della Sala;
 - f) l'indicazione del soggetto che assume la responsabilità per eventuali danni.
3. Il soggetto richiedente deve dichiarare che si assume l'obbligo di evidenziare la concessione della Sala da parte della Provincia su ogni forma di comunicazione dell'evento (inviti, programma, comunicati stampa, ecc.).
4. La richiesta di concessione in uso della Sala viene istruita ed evasa dal Dirigente dell'Area Relazioni Esterne, dietro indirizzo del Presidente della Provincia.
5. La copia della richiesta e la copia dell'autorizzazione all'uso della Sala sono trasmesse al Presidente del Consiglio Provinciale.
6. L'uso della Sala è escluso, di norma, il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. E' data facoltà di concedere la Sala in deroga a tale disposizione per iniziative ritenute di particolare rilevanza sotto l'aspetto istituzionale, culturale, scientifico e sociale, previo parere del Presidente della Provincia.

Art. 5 - Prescrizioni

1. L'uso della Sala da parte di terzi è subordinato alle condizioni di funzionalità e di compatibilità con la destinazione prevalente nonché all'osservanza delle norme previste per i locali destinati a pubblico spettacolo nel rispetto della capienza massima di 100 unità stabilita dal Settore Tecnico della Provincia, di cui il richiedente viene messo a conoscenza.
2. La responsabilità della mancata osservanza del limite di cui al comma precedente grava sul concessionario.
3. Quando manifestazioni particolari richiedano l'impiego di attrezzature e impianti speciali non compresi tra i possibili servizi messi a disposizione dalla Provincia, questi sono a totale carico del concessionario.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:
 - a) ad utilizzare la Sala per la finalità richiesta liberando la Provincia da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito;
 - b) ad utilizzare la Sala con diligenza senza apportare alcuna modifica agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature, siano esse fissi o mobili;
 - c) a non installare stands nei corridoi ed in prossimità dei percorsi di entrata ed uscita del pubblico;
 - d) a non effettuare vendite di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma.

2. Il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni arrecati alla Sala da chiunque e comunque provocati durante il tempo dell'uso concesso. Sono pure a carico del concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi.
3. E' esclusa ogni responsabilità della Provincia per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione.

Art. 7 - Riconsegna

1. Al termine dell'uso il concessionario è tenuto a riconsegnare la Sala alla persona di volta in volta indicata dal Dirigente dell'Area Relazioni Esterne, nelle stesse condizioni di funzionalità in cui era stata presa in consegna, provvedendo allo sgombero della stessa da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per la Provincia.
2. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni riscontrati e contestati formalmente.

Art. 8 - Rinuncia

1. La rinuncia all'utilizzo della Sala deve essere comunicata dal concessionario all'Ufficio di Presidenza della Provincia almeno 1 giorno prima della data fissata per l'evento.

Art. 9 - Revoca

1. In caso di sopravvenute e documentate esigenze della Provincia, il Dirigente dell'Area Relazioni Esterne, dietro indirizzo del Presidente della Provincia, può revocare, con motivato provvedimento e comunque con un preavviso di almeno quarantotto ore, una concessione già autorizzata.
2. La concessione può essere revocata anche nel caso in cui l'utilizzo della Sala avvenga per finalità difforme a quella per la quale è stata richiesta.
3. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

Art. 10 - Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il "Regolamento uso Sala Consiliare" approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 27.3.1997.

Art. 11 – Norma finale

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.